

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Martedì 20 febbraio 2007

SEDE REFERENTE

Martedì 20 febbraio 2007. - Presidenza del vicepresidente Karl ZELLER. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e Alessandro Pajno.

La seduta comincia alle 9.50.

Modifica alla legge sulla cittadinanza.

C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio 2007.

Karl ZELLER, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire in altra seduta.

Franco RUSSO (RC-SE) ringrazia il relatore per l'approfondito lavoro svolto, che ha portato alla definizione di un testo che la sua parte politica condivide nella sostanza, salvo alcuni profili critici che esporrà di seguito. L'articolo più importante ed innovativo è, a suo avviso, l'articolo 4, che prevede finalmente il riconoscimento della cittadinanza allo straniero che risiede sul territorio dello Stato, sia pure con un requisito di tempo e di reddito. Ritiene che questo sia un elemento fortemente innovativo: si afferma infatti il principio che la persona può acquisire la cittadinanza del Paese nel quale risiede legalmente per effetto della sola residenza, in quanto ha sul territorio forti legami ed interessi. Tale principio rompe con il concetto tradizionale della cittadinanza basata sul legame di sangue e di stirpe ed apre ad un concetto dinamico di nazione, intesa come qualcosa di formato da coloro che vivono e lavorano assieme. Per inciso, essendo personalmente favorevole a questa idea della cittadinanza, è anche contrario al riconoscimento e al mantenimento della cittadinanza per gli italiani che risiedono all'estero per lungo tempo. È infatti convinto che i diritti di cittadinanza debbano essere riservati a coloro che risiedono sul territorio di uno Stato ed hanno lì i propri legami ed interessi fondamentali.

Ricorda che il concetto di cittadinanza legato alla residenza si rinviene già nel progetto di costituzione repubblicana elaborato nel contesto della rivoluzione francese da Condorcet. Fu abbandonato con gli Stati nazione ottocenteschi e si sta ora riaffermando per effetto dei moderni movimenti migratori. Ricorda altresì che il trattato che istituisce l'Unione europea prevede la cittadinanza europea per coloro che risiedono in uno degli Stati membri. Si tratta, certo, di una cittadinanza limitata, ma rappresenta il segno dell'emergere di una tendenza nel senso di connettere la cittadinanza alla residenza, anziché al legame di nascita e di sangue. Negli Stati Uniti, del resto, dove pure la lotta contro l'immigrazione clandestina è forte, si sta pure affermando tale tendenza. Ritiene quindi che aderire a questa nozione di cittadinanza non implichi una minore attenzione alle

questioni connesse all'immigrazione, ma soltanto il superamento del pregiudizio che vuole la cittadinanza riservata a coloro che hanno un legame di sangue con quanti sono già cittadini. Si tratta di un pregiudizio, in quanto un popolo è un'entità storico-culturale, e non un fatto biologico, e la cittadinanza è un artificio giuridico e non un fatto naturale.

Passando ai rilievi critici, osserva che si sarebbe dovuto non semplicemente novellare, ma piuttosto interamente riformare la legge n. 91 del 1992, in quanto questa si fonda sul principio della cittadinanza attribuita in base al criterio della nascita, prevedendo come residuali gli altri criteri. In altre parole, il testo in esame, pur operando all'articolo 4 una scelta forte nel senso di connettere la cittadinanza alla residenza, indebolisce poi questa scelta mantenendo per il resto l'impianto complessivo della legge del 1992 e lasciando intatto il principio di fondo della cittadinanza legata al fatto biologico della discendenza. Sarebbe stato invece preferibile che il criterio della residenza divenisse l'unico o il principale criterio per l'acquisizione della cittadinanza.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che definisce la procedura, peraltro a suo avviso farraginoso, per il riconoscimento della cittadinanza ai minori figli di stranieri. Ritiene che tale previsione in sostanza indebolisca la portata del principio sancito dall'articolo 4, in quanto è presumibile che il minore figlio di stranieri sia egli stesso residente sul territorio e dovrebbe quindi divenire cittadino sulla base del principio di residenza di cui all'articolo 4 stesso. Ritiene poi inutile e ingiustificato l'esame di conoscenza della lingua previsto per lo straniero che chieda la cittadinanza. Osserva infatti che può esservi cittadinanza anche dove c'è plurilinguismo: come ha già ricordato, la cittadinanza, a differenza della lingua, è un concetto giuridico e non un fatto naturale. Basti pensare che gli appartenenti alle minoranze linguistiche italiane non hanno bisogno di parlare la lingua ufficiale del Paese per essere cittadini. Invita pertanto il relatore ad avviare una riflessione per verificare se non sia possibile espungere la previsione del *test* linguistico dal testo in esame. Parimenti, ritiene immotivato il giuramento richiesto agli stranieri, che non è richiesto agli altri cittadini, né alle minoranze linguistiche. Si sofferma infine sulla disciplina stabilita dall'articolo 12 in materia di doppia cittadinanza, che ritiene innovativa e condivisa.

In conclusione, ritiene che il lavoro svolto dal relatore sia di grande valore ed abbia prodotto un testo largamente condivisibile, ancorché migliorabile in alcuni punti. Nel preannunciare la presentazione di emendamenti migliorativi, esprime la valutazione nel complesso favorevole della sua parte politica.

Italo BOCCHINO (AN) preannuncia l'intenzione di prendere la parola dopo l'intervento del Governo.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, desiderando ascoltare l'intervento del Governo e quelli dei colleghi dell'opposizione, chiede alla presidenza di valutare la possibilità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana.

Karl ZELLER, *presidente*, ricorda che il 2 marzo prossimo si svolgeranno le previste audizioni. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 6 marzo prossimo. Per quanto riguarda la richiesta del relatore, ritiene che non vi siano difficoltà.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.